



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 113 DEL 30/12/2025

Sessione straordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT.A DEL D.LGS.267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N.17/2025.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **15:53**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
CITTADIN VALERIA	X	
ARDUIN LAURA	X	
AVEZZÙ PAOLO	X	
BENETTI FABIO	X	
BETTARELLO PAOLA	X	
BELTRAME VALENTINA		X
FOLCHINI CRISTINA	X	
LUBIAN EDOARDO	X	
MAGON SABRINA	X	
MENON TIZIANO	X	
ROSSI NINO	X	
MORETTO MATTIA	X	
MORETTO SARA		X
NOCE VALENTINA		X
PAVAN ELENA		X
PAVAN SILVIA	X	
PISCOPO ANIELLO	X	

	Pres.	Ass.
RUGGERO RICCARDO	X	
SETTE DAMIANO	X	
TASINATO SOFIA	X	
VENUTO MARCO		X
BIASIN ELENA	X	
BORGATO ANDREA	X	
CONCHI EZIO	X	
CRIVELLARI DIEGO	X	
CRIVELLARO ENRICA	X	
FRIGATO FEDERICO	X	
MASIN MATTEO	X	
MERLO DINA		X
ROSSI ELENA		X
ROSSINI ANTONIO		X
TOSINI PALMIRO FRANCO	X	
TOVO ROBERTO	X	

TOTALE

25 8

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Michela Targa.

Sono presenti per la Giunta i Signori: Bimbatti, Rizzato, De Luca, Bregolin, Aretusini, Denti, Campanile.

A scrutatori vengono designati i Signori: Llubian edoardo, tasinato sofia, borgato andrea.

Assume la Presidenza il Sig. Mattia Moretto nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore **16.02** il Presidente, in accordo con i Capigruppo, propone la trattazione anticipata del punto n. 5 dell'o.d.g., e poi proseguire con gli altri punti iscritti all'o.d.g.. Non rilevando opposizioni dall'alula alle ore **16.02** ha inizio la trattazione del **punto n. 5)** iscritto all'o.d.g., diventato il **punto n. 4)** a seguito dell'inversione, ad oggetto "Interrogazioni/Interpellanze".

Alle ore **16.39** ha inizio la trattazione del **punto n. 4)** iscritto all'o.d.g., diventato il **punto n. 5)** a seguito dell'inversione, ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI

BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT.A DEL D.LGS.267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N.17/2025.” con la presenza di n. **25** Consiglieri: Arduin Laura, Avezzù Paolo, Benetti Fabio, Bettarello Paola, Biasin Elena, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellari Diego, Crivellaro Enrica, Folchini Cristina, Frigato Federico, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Moretto Mattia, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Nino, Ruggero Riccardo, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tosini Palmiro Franco, Tovo Roberto.

Sono assenti giustificati n. **8** Consiglieri: Beltrame Valentina, Merlo Dina, Moretto Sara, Noce Valentina, Pavan Elena, Rossi Elena, Rossini Antonio, Venuto Marco.

Sono presenti per la Giunta i Signori: Bimbatti, Rizzato, De Luca, Bregolin, Denti, Campanile.

E' inoltre presente l'Avvocato Civico del Comune De Giorgio Marco.

Introduce l'argomento il Vice Sindaco Bimbatti Andrea.

Terminata la presentazione della proposta di delibera, il Presidente apre il dibattito al quale partecipano i Consiglieri Folchini Cristina, Biasin Elena, Tovo Roberto, Tosini Palmiro Franco.

Nel frattempo entra in aula il Dirigente del Settore Demografici Dott.ssa Pattaro Micaela.

Alle richieste di chiarimenti risponde l'Avvocato Civico del Comune De Giorgio Marco.

Alle 16.52 si registra l'uscita dall'aula del Consigliere Biasin Elena.

Non riscontrando altre richieste di intervento il Presidente apre le dichiarazioni di voto alle quali partecipa il Consigliere Tovo Roberto.

La proposta di deliberazione viene messa in votazione palese per alzata di mano ed approvata.

Con la stessa modalità la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I contenuti sono riportati nella trascrizione integrale della discussione, traspunta in calce al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04 marzo 2021 immediatamente eseguibile è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, parzialmente modificato con Delibera di Giunta n. 22 del 06/02/2025;
- con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 sono stati parzialmente modificati gli incarichi dirigenziali conferiti con Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, per cui risulta confermato l'incarico dirigenziale per il Settore Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla Dott.ssa Micaela Pattaro;
- con Decreto Sindacale n.22 dell' 11/11/2025 è stato prorogato fino al 30/11/2025 l'incarico sopracitato;
- con Decreto Sindacale n.29 del 27/11/2025 è stato prorogato fino al 31/12/2025 l'incarico sopracitato;
- con Decreto Dirigenziale n.5 del 12/01/2024 è stato conferito alla Dott.ssa Carla Cibola l'incarico di Elevata qualificazione di tipo Organizzativo(EQO) per la Sezione Teatro Anagrafe e Statistica e che la medesima è responsabile del procedimento;
- con Decreto dirigenziale n.93 del 04/11/2025 è stato prorogato fino 31/12/2025 l'incarico sopracitato;

Premesso che:

- in data 07/10/2025 (Prot.. 73211/2025) il Comune di Rovigo ha ricevuto la notificazione del ricorso avanti la Corte d'Appello di Venezia R.G. 345/2025 da parte di S.I.R. e O.O., assistiti dall'Avv. C.S., ai fini del riconoscimento in Italia di un provvedimento di adozione straniero relativo al minore O.N.C.;
- che il Comune di Rovigo si costituiva nel predetto giudizio a mezzo dell'Avvocatura Civica, incaricata con la determinazione dirigenziale n. 342 del 29.01.2025, affermando la fondatezza di

quanto sostenuto dall'ufficio di Stato Civile in merito al rigetto del riconoscimento in Italia di un provvedimento straniero di adozione relativo al minore O.N.C vedasi relazione in merito al presente atto allegata (parte integrante non ostensibile per motivi di privacy);

- che con sentenza n. 17/2025, pubblicata il 07/10/2025 (al presente atto allegata), la Corte d'Appello di Venezia ha accolto il ricorso condannando il Comune di Rovigo al pagamento delle spese di lite;

Ravvisata la necessità di provvedere al riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 rispetto alla statuizione di condanna alle spese di lite;

Preso atto della nota prot. n. 73338/2025 del 07/10/2025, trasmessa dal legale di controparte, per il pagamento delle spese di lite nei termini di legge alle quali l'Ente è stato condannato;

Vista la necessità di riconoscere il debito e il pagamento di quanto dovuto a carico dell'Ente, per un totale complessivo di € 3.088,92;

Considerato che:

- l'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- con Deliberazione Consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti nei casi previsti dall'art. 194 lettera a) in caso di sentenze esecutive;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi di legge;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, bilancio di previsione esercizio 2025-2027 e relativi allegati";

- la deliberazione di G.C. n. 15 del 30/01/2025, avente a oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";

- la deliberazione della G.C. N. 4 dell'8/1/2025 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa all'assegnazione delle dotazioni finanziarie;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del predetto D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- b) del responso, in ordine alla regolarità contabile: Favorevole;

per le motivazioni espresse in premessa e constatato che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito, come proclamato dal Presidente:

- presenti n. **24** Consiglieri: Arduin Laura, Avezzù Paolo, Benetti Fabio, Bettarello Paola, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellari Diego, Crivellaro Enrica, Folchini Cristina, Frigato Federico, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Moretto Mattia, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Nino, Ruggero Riccardo, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tosini Palmiro Franco, Tovo Roberto.

- favorevoli n. **20** Consiglieri: Arduin Laura, Avezzù Paolo, Benetti Fabio, Bettarello Paola, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellaro Enrica, Folchini Cristina, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Menon Tiziano, Moretto Mattia, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Nino, Ruggero Riccardo, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tovo Roberto.

- contrari: **nessuno**

- astenuti n. 4 Consiglieri: Crivellari Diego, Frigato Federico, Masin Matteo, Tosini Palmiro Franco.

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

2. di riconoscere, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, del D. Lgs. 267/2000, comma 1, lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 3.088,92 per spese di lite di controparte in esecuzione della Sentenza n. 17/2025 della Corte d'Appello di Venezia - R.G. 345/2025 (al presente atto allegata);

3. di dare atto che al finanziamento della somma complessiva di € 3.088,92 si provvederà mediante imputazione ai fondi di cui al Capitolo 080130/1360 "Spese legali da contenzioso" del Bilancio per l'esercizio in corso;

4. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002 alla competente Procura della Corte dei Conti;

5. di demandare alla competente Sezione Demografici Statistica gli adempimenti in ordine agli atti di impegno e liquidazione del suddetto credito;

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione per alzata di mano, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di non accumulare ulteriore debito, il cui esito è proclamato dal Presidente:

- presenti n. 24 Consiglieri: Arduin Laura, Avezzù Paolo, Benetti Fabio, Bettarello Paola, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellari Diego, Crivellaro Enrica, Folchini Cristina, Frigato Federico, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Moretto Mattia, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Nino, Ruggero Riccardo, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tosini Palmiro Franco, Tovo Roberto.

- favorevoli n. 24 Consiglieri: Arduin Laura, Avezzù Paolo, Benetti Fabio, Bettarello Paola, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellari Diego, Crivellaro Enrica, Folchini Cristina, Frigato Federico, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Moretto Mattia, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Nino, Ruggero Riccardo, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tosini Palmiro Franco, Tovo Roberto.

- contrari: **nessuno**

- astenuti: **nessuno**

7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti degli organi di indirizzo politico" del sito web dell'ente.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N. 113/2025 – PUNTO 5) DELL'O.D.G. "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT.A DEL D.LGS.267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA CORTE

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Passerei a quello che era il punto n. 4 del nostro ordine del giorno integrato, che chiaramente diventa il n. 5 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) della 267/2000, derivante dalla sentenza Corte d’Appello di Venezia n. 17/2025”. Cedo la parola al Vice Sindaco Bimbatti per l'introduzione. Abbiamo la presenza anche dell’Avvocato Civico in aula.

Ne approfitto per darne contezza ora. Il punto è stato approvato in Commissione con voto favorevole di sei su sei, quindi all’unanimità. Prego.

BIMBATTI ANDREA – Vice Sindaco e Assessore:

Sostituisco velocemente la collega che è assente. Come diceva il Presidente, è presente anche il legale del Comune, quindi se ci sono necessità di chiarimenti è a disposizione. Si tratta di un debito fuori bilancio a seguito di una sentenza che ha visto soccombere il Comune in una causa che riguarda lo stato civile del Comune di Rovigo rispetto a una trascrizione anagrafica. In sostanza la sentenza condanna il Comune a coprire le spese di lite per un importo complessivo di 3.088,92 euro. Se poi volete i dettagli della motivazione, ovviamente i dati sono secretati per questioni di privacy, ma per eventuali dettagli illegali è presente, come dicevo, il nostro Avvocato.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Apro la discussione se qualcuno chiede di intervenire sul punto?

FOLCHINI CRISTINA – Consigliere Giorgia Meloni per Cittadin Sindaco – Fratelli d’Italia:

Volevo fare una domanda, è possibile?

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Prego.

FOLCHINI CRISTINA – Consigliere Giorgia Meloni per Cittadin Sindaco – Fratelli d’Italia:

Volevo capire un attimo di cosa si trattava, cioè che tipo di situazione ha originato questo debito fuori bilancio e come mai non era inserito come previsione eventualmente di spesa o di rischio.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Prego Avvocato.

Avv.to DE GIORGIO MARCO – Advocatura Civica:

Grazie Presidente. Buonasera. La fattispecie riguardava un diniego di trascrizione di un provvedimento di adozione straniero, adottato da un paese straniero. Questo diniego in realtà è stato qualificato diniego dalla Corte d’Appello, ma non lo era così nella presentazione del Comune. Questa risposta del Comune è stata impugnata dai ricorrenti davanti alla Corte d’Appello di Venezia che è competente in grado unico in base alla legge, e la Corte ha ritenuto che questa fattispecie dovesse qualificarsi come adozione internazionale e quindi trovare riconoscimento immediato nell'ordinamento interno.

Quindi ha poi verificato che sussistano nel caso di specie tutti i requisiti che la legge 218/1995 pone per il riconoscimento della sentenza straniera di adozione e quindi ha ordinato al Comune di trascrivere questa sentenza e ha condannato il Comune, in virtù del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite.

Il riconoscimento viene fatto poiché è previsto per le sentenze esecutive, articolo 194, comma 1, lettera a) del Decreto 267/2000.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Consigliera Biasin, prego.

BIASIN ELENA – Consigliere Lista Civica per Rovigo Edoardo Gaffeo:

L'inserimento all'ultimo minuto all'ordine del giorno, perché è stato un inserimento veloce, mi ha impedito di andare a verificare un precedente. Io so che già in quest'aula abbiamo discusso di un altro provvedimento, poi il Consigliere Tosini qui si ricorda sicuramente anche lui, che riguardava sempre un tema di adozione, trascrizione, sentenza, eccetera. E già all'epoca ci eravamo chiesti perché dell'atteggiamento dell'ufficio, perché poi anche questa costituzione in giudizio ci comporta delle spese. E' ovvio che io non discuto sul fatto che sia un debito fuori bilancio perché è una sentenza, ci ha condannato alle spese, però intanto vorrei capire l'atteggiamento dell'ufficio nei confronti di questo tipo di provvedimenti, perché l'altro mi sembrava simile. Vorrei andarlo a rivedere, però mi sembrava una fattispecie abbastanza analoga.

Secondo, è vero che la soccombenza si ha anche nel caso di contumacia, però è anche vero che se un Comune resta contumace, c'è meno attività processuale; se proprio ci deve essere una condanna alle spese, potrebbe essere anche di importo inferiore. Quindi nulla da dire sul debito fuori bilancio. Mi chiedo però con quale criterio vengano coltivati questi contenziosi, mi pare sempre in questa materia oltretutto.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. C'era anche il Consigliere Tovo, prego. Eventualmente c'è qualche domanda le raccogliamo. Prego.

TOVO ROBERTO – Consigliere Lista Civica Per Rovigo Edoardo Gaffeo:

C'è stata la discussione anche in Commissione. Già in Commissione ho dichiarato che ovviamente il riconoscimento del debito fuori bilancio è oggettivo, è fuori discussione, cioè abbiamo la sentenza però, siccome ci sono dei precedenti, mi ricollego all'intervento precedente, con una precisazione, cioè più avanti all'ordine del giorno abbiamo dei riconoscimenti fuori bilancio da contenziosi per Codice della Strada, cioè multe. Statisticamente lì di contenziosi ne abbiamo tanti, quindi che qualcuno non vada a buon fine ci sta, quindi lì non ci sono stati problemi.

C'è anche un'altra questione che volevo sottolineare, poi faccio la domanda. Un conto è il Codice della Strada, in cui il Comune deve giustamente tutelare il corretto utilizzo della viabilità; un conto sono i servizi che noi erogiamo a fronte di istanze che arrivano genericamente all'anagrafe, agli ufficiali di anagrafe e così via. Il fatto che ci siano dei contenziosi da questo punto di vista mi preoccupa un po' di più, ma comunque capisco che ci possano essere.

La domanda che avevo posto in Commissione era se era possibile avere un po' di numeri, cioè quanti contenziosi ci sono mediamente in un anno che riguardano l'ufficiale d'anagrafe e, tra questi, quanti sono quelli in cui alla fine soccombiamo? Perché capire se sono due su 300 oppure sono due su due, la riflessione è numericamente diversa. Grazie.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Consigliere Tosini e dopo iniziamo a dare la parola. Salutiamo anche la Dottoressa Pattaro che è entrata in aula.

TOSINI PALMIRO FRANCO – Consigliere Lista Civica Democratica Inclusiva Tosini Sindaco:

Grazie Presidente. Con riferimento a questo punto all'ordine del giorno io ho fatto un po' di verifiche in sostanza, sono andato a leggermi la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che decide come Giudice unico su questo tipo di materia, quindi non è che sia un appello avverso una sentenza del Tribunale, tanto per capirci. E' Giudice unico. Poi ho fatto anche copia degli atti, precisamente ho fatto la copia della relazione dell'ufficiale dello stato civile.

Dalla lettura di questa documentazione ho rilevato che questi signori, un cittadino italiano coniugato con un cittadino straniero, avevano presentato ancora in data 29 gennaio 2024 al Comune di Rovigo la richiesta di trascrizione del provvedimento straniero di adozione emesso dallo Stato della Nigeria. A questo provvedimento, a questa richiesta, è stata risposta dagli uffici di questo Comune, è stata risposta con l'invito a rivolgere questa domanda, in quanto ritenutosi incompetente l'ufficio anagrafe, se ho capito bene, poi eventualmente il collega Avvocato mi correggerà, di rivolgere la richiesta al

Tribunale per i minorenni; il quale Tribunale per i minorenni era intervenuto e ha detto “Guardate, questa è un’istanza che voi dovete fare direttamente all’Amministrazione Comunale, al Comune di Rovigo”. Questo quello che ho capito dalla lettura di questa relazione dell’ufficiale di stato civile.

A seguito di questa risposta questi cittadini, avuto questa risposta dal Tribunale per i minorenni, hanno fatto la domanda al Comune di Rovigo e il Comune di Rovigo, se ho capito bene, altrimenti mi correggerete, “mi corrigerete” così come disse il Papa, anziché accedere a questa richiesta, cosa ha fatto? Ha resistito in giudizio davanti alla Corte d’Appello, se è così.

Il resistere in giudizio, è vero, come ricordava prima la Consiglieria Biasin, non è che automaticamente possono essere compensate le spese, però generalmente il Giudice, di fronte ad una Pubblica Amministrazione che rimane contumace, è tenuta quasi sempre a compensarle e avremmo risparmiato 3.000 euro, perché di questo si tratta, poco più di 3.000 euro di spesa fuori bilancio. Ovviamente per la spesa fuori bilancio nulla da dire, però per quanto mi riguarda, di fronte a questa proposta di delibera, a meno che non abbia comunque delle smentite o dei convincimenti precisi da parte vostra oggi, io non posso che esprimere non più del parere dell’astensione per quanto mi riguarda. Grazie.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Prego Avvocato.

Avv.to DE GIORGIO MARCO – Advocatura Civica:

Per quanto riguarda la costituzione in giudizio, non posso che rimettere la questione all’ufficio competente, poiché è una scelta dirigenziale quella di costituirsi in giudizio oppure no, prevista dalla legge e dallo Statuto comunale. Ovviamente l’Advocatura è sempre a disposizione per valutare l’opportunità, ma la decisione non è dell’Avvocato sul punto.

Tanto precisato, c’era stata una fattispecie di un contenzioso simile a questo, nel senso di un procedimento avanti alla Corte d’Appello per insorta contestazione riguardo al riconoscimento di un provvedimento di volontaria giurisdizione straniero, ma non era una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella odierna, perché riguardava il potere di un provvedimento tutelare sostanzialmente in quel caso e quindi la facoltà di un soggetto cittadino straniero di agire anche per conto del figlio parimenti cittadino straniero. Questa invece è una fattispecie diversa perché riguarda una questione di adozione, come è stato poc’anzi ricordato.

Quanto alla costituzione in giudizio, mi sembra che sia stato già affermato che non vi è certezza sul fatto che la mancata costituzione in giudizio costituisca un motivo per il Giudice di compensare le spese. Ci può essere un criterio probabilistico, ma non c’è nessun obbligo. Il Giudice può decidere in qualunque modo sulla regolazione delle spese con l’unico limite di non addossare le spese alla parte totalmente vittoriosa. Al di fuori di questa ipotesi, il Giudice può agire come meglio ritiene in ordine alla regolazione delle spese.

Quindi seppure con il conforto della statistica, si può ritenere che la mancata costituzione possa portare a una compensazione delle spese, non di meno non vi sono certezza sul punto. Se poi vengono rappresentate esigenze giuridiche che sembrano sorreggere la difesa di un provvedimento che è assunto dagli uffici comunali, la fondatezza di queste esigenze deve essere verificata nel giudizio.

Nel caso specifico peraltro c’era stata una sentenza del Tribunale dei minori, poiché in prima istanza gli uffici avevano invitato questi cittadini, un cittadino straniero e un cittadino italiano, a rivolgersi al Tribunale dei minori; non avevano più saputo nulla e, una volta vistosi notificare il ricorso, hanno appreso che effettivamente questo invito che gli uffici avevano rivolto era stato seguito e che il Tribunale dei minori aveva dichiarato l’inammissibilità sostenendo che la domanda dovesse essere presentata al Comune AIRE. Il Comune AIRE con ogni evidenza è il Comune in cui è prevista l’iscrizione per la residenza all’estero. Quindi questa precisazione da parte del Tribunale dei minori induceva a ritenere che la domanda dovesse essere proposta da chi è residente all’estero, e non da chi è residente sul territorio italiano.

Forte di questo convincimento del Tribunale, gli uffici hanno quindi risposto all’istanza. A quel punto è stata presentato il ricorso alla Corte d’Appello e la Corte d’Appello ha deciso che la

fattispecie rientrerebbe nella cosiddetta adozione estera che deve essere riconosciuta immediatamente. C'erano quindi elementi esterni piuttosto autorevoli, come una sentenza del Tribunale dei minori, che peraltro non constava essere stata impugnata, non c'era evidenza che fosse stata impugnata, che indirizzavano gli uffici nel senso di opinare per la non trascrivibilità. La Corte d'Appello è andata di diverso avviso e questo è il motivo per cui la pronuncia contiene la condanna alle spese. Avrebbe forse potuto decidere diversamente, ma non è questa forse la sede per deciderlo. Grazie.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Qualche altro intervento? Altrimenti passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto? Prego Consigliere Tovo.

TOVO ROBERTO – Consigliere Lista Civica Per Rovigo Edoardo Gaffeo:

A parte che avevo chiesto dei numeri, ma va bene lo stesso.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Se è lo stesso, altrimenti...

TOVO ROBERTO – Consigliere Lista Civica Per Rovigo Edoardo Gaffeo:

Magari dopo.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Ok, allora passiamo oltre. Prego.

TOVO ROBERTO – Consigliere Lista Civica Per Rovigo Edoardo Gaffeo:

Rimaniamo su quanto abbiamo anticipato, cioè manteniamo delle perplessità che magari possiamo anche chiarire a latere, però nel merito del riconoscimento siamo favorevoli.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Qualche altro intervento? No. Allora mettiamo in votazione il punto. Favorevoli? 20 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4 astenuti (Tosini, Crivellari, Frigato e Masin). Mettiamo in votazione ora l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Qua invece c'è l'unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Grazie.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Mattia Moretto

Documento sottoscritto con firma digitale